

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 31**

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Marcozzi, Rossi

*presentata in data 4 marzo 2021*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1996, N. 28  
“PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO”

-----

**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 28/1996)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 28 (Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio) è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Assistenza ospedaliera)

1. E' garantita ai degenti non vedenti o pluriamputati ricoverati presso gli Enti del Servizio sanitario regionale:

- a) la presenza continuativa, su richiesta degli interessati o dei loro familiari, di una persona di fiducia accanto al ricoverato per assicurare l'adeguata assistenza extrasanitaria, necessaria per le esigenze conseguenti le gravi infermità di cui sono portatori i soggetti stessi;
- b) la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza.

2. Gli Enti del Servizio sanitario regionale individuano, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale e nei limiti delle risorse a disposizione, le specifiche modalità, quali fornitura dei pasti e idonea sistemazione per la notte, per favorire quanto previsto alla lettera a) del comma 1.”.

**Art. 2**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dalla questa legge non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento è assicurato per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, con le risorse autorizzate con riferimento alla l.r. 28/1996 nell'ambito degli stanziamenti iscritti nella Missione 13, Programma 07, del bilancio di previsione 2021/2023.

2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio nell'ambito dell'autorizzazione di spesa della l.r. 28/1996.